

**REGOLAMENTO INTERNO E DI ORGANIZZAZIONE
DELLA
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI**

(Art. 35 DPR 5 aprile 1950 n. 221)

(Approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 24 giugno 2004 e modificato con deliberazioni del 16 dicembre 2004, del 19 dicembre 2006, del 14 dicembre 2007, del 19 novembre 2008, del 10 aprile 2015 e del 26 aprile 2022)

*** Il presente Regolamento è stato sostituito dal nuovo Regolamento interno e di organizzazione, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 10 del 29 novembre 2023, ad eccezione degli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del Libro III “Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari” che restano in vigore fino all’adozione di uno specifico regolamento.**

LIBRO III

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

ART. 34 Definizione	pag. 3
ART. 35 Sovvenzioni: criteri e modalità di concessione	pag. 3
ART. 36 Contributi: criteri e modalità di concessione	pag. 4
ART. 37 Contributo per corsi di aggiornamento professionale	pag. 5
ART. 38 Calamità naturali e altri gravi eventi	pag. 6

LIBRO III
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI.

ART. 34
(Definizione)

1. Si definisce:

- a) sovvenzione, ovvero sussidio, ovvero ausilio finanziario: un aiuto in denaro con funzione assistenziale;
- b) contributo: erogazione in denaro per iniziative intese a facilitare il progresso culturale dei farmacisti;
- c) vantaggio economico: sinonimo di sovvenzione ovvero di contributo, a seconda delle finalità perseguite;

2. Esulano dall'applicazione delle suddette norme i benefici di natura assistenziale relativi al personale dipendente della Federazione.

ART. 35
(Sovvenzioni: criteri e modalità di concessione)

1. Possono essere concesse sovvenzioni alle seguenti categorie di soggetti, purché il reddito imponibile del loro nucleo familiare, quale risulta individuato ai fini fiscali, non sia superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);

- 1) superstiti di farmacisti, componenti il nucleo familiare del dante causa, che si trovino in una delle condizioni sotto specificate alla lettera a).
- 2) farmacisti iscritti all'Albo professionale, che si trovino in una delle condizioni sotto specificate alle lettere b) e c).

2. Le condizioni che possono dar luogo alla concessione di una sovvenzione sono le seguenti:

- a) decesso del dante causa, per un periodo non superiore a tre anni dalla data dell'evento;
- b) invalidità al lavoro che determini l'inabilità all'esercizio di attività professionali;
- c) stato di disoccupazione involontaria superiore ad un anno qualora non esistano familiari tenuti all'obbligo del mantenimento; la sovvenzione potrà essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.

3. Le domande di sovvenzione devono essere inoltrate alla Federazione corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente (mod. Unico o dichiarazione sostitutiva);
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di famiglia;
- 3) documentazione atta a comprovare la sussistenza della condizione che può dar luogo alla concessione della sovvenzione;
- 4) parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti.

4. Le sovvenzioni sono concesse dal Comitato Centrale nei limiti di importo predeterminati annualmente dal Comitato Centrale stesso, esaminate le richieste, presentate dai soggetti con le modalità di cui ai precedenti comma, istruite dalla Direzione Generale.

5. Nel corso dell'anno potrà essere erogata una sola sovvenzione allo stesso soggetto.

ART. 36

(Contributi: criteri e modalità di concessione)

1. Possono essere concessi contributi a persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni pubbliche e private, esclusivamente per iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti.

2. Le relative domande dovranno essere presentate alla Federazione corredate da un'analitica e dettagliata relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa e della destinazione del contributo richiesto.

3. Il Comitato Centrale della Federazione delibera in merito alla concessione del contributo, nella entità determinata dall'Organo stesso.

ART. 37

(Contributo per corsi di aggiornamento professionale)

1. Il contributo per l'organizzazione e l'espletamento di corsi di aggiornamento professionale degli iscritti agli Albi tenuti dagli Ordini dei farmacisti, può essere richiesto esclusivamente dagli Ordini dei farmacisti e può essere concesso a ciascun Ordine per una sola volta nell'anno solare.

2. A corredo della domanda intesa a ottenere il contributo di cui al comma 1, deve essere prodotta la seguente documentazione:

a) un dettagliato programma e calendario del corso, recante specifica indicazione del tema nonché dei nomi e della qualifica dei relatori o docenti, i quali dovranno essere di provata competenza professionale;

b) un dettagliato preventivo di spesa;

oppure

c) il consuntivo di tutte le spese sostenute, qualora il contributo venga richiesto successivamente all'effettuazione del corso.

3. L'oggetto del corso deve essere pertinente all'esercizio della professione di farmacista.

4. Il corso deve avere una durata minima di dieci ore e deve essere aperto a tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine che lo organizza.

5. Qualora il contributo venga richiesto prima dell'effettuazione del corso, l'Ordine, successivamente all'effettuazione del corso stesso, dovrà comunque far pervenire alla Federazione una formale comunicazione che attesti l'avvenuto svolgimento del corso.

6. I contributi di cui trattasi sono concessi dal Comitato Centrale nella misura predeterminata annualmente dal Comitato Centrale stesso, sulla base dei seguenti parametri di riferimento, esaminate le richieste, presentate ai sensi del precedente art. 34,

istruite dalla Direzione Generale:

a) numero degli iscritti all'Albo:

- fino a 500 iscritti;
- da 501 a 1500 iscritti;
- oltre 1500 iscritti;

b) numero di ore del corso:

- 10 ore;
- da 11 a 15 ore;
- oltre 15 ore.

ART. 38

(Calamità naturali e altri gravi eventi)

1. In caso di calamità naturali, la Direzione Generale istruisce, per il successivo esame da parte del Comitato Centrale, le richieste inviate dagli Ordini provinciali. Il Comitato Centrale delibera, determinandone di volta in volta l'importo, la concessione di una sovvenzione agli Ordini interessati, i quali provvederanno direttamente, in base a criteri dagli stessi determinati, alle liquidazioni a favore dei farmacisti danneggiati.

2. In caso di eventi di particolare gravità che incidano sul bilancio familiare in misura pari ad almeno il 20% del reddito imponibile del nucleo familiare, su documentata richiesta corredata da parere favorevole dell'Ordine, previa istruzione della Direzione Generale, il Comitato Centrale delibera, determinandone di volta in volta l'importo, la concessione di una sovvenzione al farmacista danneggiato.

3. Alla richiesta di cui al comma 2 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente (mod. Unico o dichiarazione sostitutiva);
- b) certificato o dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di famiglia;
- c) documentazione atta a comprovare la sussistenza della condizione che può dar luogo alla concessione della sovvenzione;

d) parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti.